

SANZIONI TRIBUTARIE

IMPOSTE DIRETTE, IVA E RISCOSSIONE

Decreto Legislativo (DLG) n. 471 del 18 dicembre 1997, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08/01/1998

Testo aggiornato al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 55) recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie».

La relazione illustrativa del Governo e il parere della Commissione dei trenta sono stati pubblicati nel n. 13/98, pag. 1460 e ss. di “Finanza & Fisco”. Per la relazione e il parere sul D.Lgs. 203/98 vedi “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 63 e ss.

SOMMARIO			
	Pag.		Pag.
Titolo I - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	9	Capo III - Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto	14
Capo I - Sanzioni in materia di imposte dirette	9	Art. 8 - <i>Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni</i>	14
Art. 1 - <i>Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette</i>	9	Art. 9 - <i>Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità</i>	14
Art. 2 - <i>Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta</i>	9	Art. 10 - <i>Violazione degli obblighi degli operatori finanziari</i>	15
Art. 3 - <i>Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari</i>	9	Art. 11 - <i>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto</i>	15
Art. 4 - <i>Disposizione transitoria</i>	9	Art. 12 - <i>Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto</i>	18
Capo II - Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto	9	Titolo II - SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE	18
Art. 5 - <i>Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi</i>	9	Art. 13 - <i>Ritardati od omessi versamenti diretti</i>	18
Art. 6 - <i>Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto</i>	11	Art. 14 - <i>Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte</i>	18
Art. 7 - <i>Violazioni relative alle esportazioni</i>	12	Art. 15 - <i>Incompletezza dei documenti di versamento</i>	18
		Titolo III - DISPOSIZIONI COMUNI	19
		Art. 16 - <i>Abrogazione di norme</i>	19
		Art. 17 - <i>Entrata in vigore</i>	23

Il testo aggiornato del decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie per le violazioni in materia di imposte dirette, IVA e di riscossione

Decreto Legislativo (DLG) n. 471 del 18 dicembre 1997, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08/01/1998

Testo aggiornato al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie»

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1), recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Nota (1)

L 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3

Comma 133 — Delega revisione disciplina delle sanzioni tributarie non penali

133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) - p) *Omissis*

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) *Omissis*

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Titolo I**SANZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO****CAPO I****Sanzioni in materia di imposte dirette****Art. 1***Violazioni relative alla dichiarazione
delle imposte dirette*

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (vedi pag. 36), recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Art. 2*Violazioni relative alla dichiarazione
dei sostituti d'imposta*

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazio-

ne del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.

3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 3*Omessa denuncia delle variazioni dei
redditi fondiari*

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Art. 4*Disposizione transitoria*

1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (vedi pag. 37), recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

CAPO II**Sanzioni in materia di imposta
sul valore aggiunto****Art. 5***Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi*

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale o periodica dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del

tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non può essere comunque inferiore a lire cinquecentomila. (*Le parole «periodica» (n.d.r. rectius: «o periodica») sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203 con effetto a decorrere dal 01.04.1998.*)

2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (1), la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (2), nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta.

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza.

5. Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi pag. 28), o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione del-

la dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

Nota (1)

*DL 30 agosto 1993, n. 331,
conv. con mod. dalla L 29 ottobre 1993, n. 427*

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concenenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Art. 49

Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa.

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (1). Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.

(1) Cfr. DM 16/02/1993.

Nota (2)

*DL 30 agosto 1993, n. 331,
conv. con mod. dalla L 29 ottobre 1993, n. 427*

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concenenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei

redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Art. 50

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, **lettera c)**, e le prestazioni di cui all'articolo 40, **commi 4-bis, 5, 6 e 8**, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza (*le parole «lettera c)» sono state così sostituite alle precedenti «lettere a) e c)» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97 e le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dal medesimo articolo della L 28/97*).

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze (1), conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, **commi 4-bis, 5, 6 e 8**, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni (*le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97*).

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio, attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto (2).

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base a uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23/01/1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/1993, n. 75. L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c) devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

logativo degli acquisti intracomunitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

[8. *Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento d'imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi] (comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97).*

(1) Cfr. DM 28/01/1993, in *Gazzetta Ufficiale* n. 26/93 recante «Conferma, da parte degli uffici IVA, della validità del numero di identificazione dei soggetti di imposta residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea» che si riporta:

Art. 1

Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l'applicazione dell'imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro della Comunità economica europea nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l'ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti interessati, rilascia un'attestazione su cui devono essere apposti il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile.

(2) Cfr. DM 16/02/1993.

Art. 6

Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. (Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203 con effetto a decorrere dal 01.04.1998)

2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si

applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. (*L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203 con effetto a decorrere dal 01.04.1998.*)

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari **al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.** La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. (*Nel primo periodo le parole «al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo» sono state così sostituite alle precedenti «al quindici per cento dell'importo» dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203 con effetto a decorrere dal 01.04.1998*)

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e secondo periodo, la sanzione non può essere inferiore a lire un milione.

5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (**vedi nota 2 all'art. 5**), l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissario, con sanzione amministrativa pari **al cento per cento dell'imposta**, con un minimo di lire cinquecentomila, semprechè non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: (*Nel primo periodo le parole «al cento per cento dell'imposta» sono state così sostituite alle precedenti «al quindici per cento del corrispettivo» dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 4) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203 con effetto a decorrere dal 01.04.1998*)

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando

all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (**vedi pag. 25**), relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera *a*), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (**vedi pag. 25**).

Art. 7

Violazioni relative alle esportazioni

1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (**vedi pag. 24**), relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (**vedi pag. 28**), se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.

3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 (**1**), è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Quale la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

4. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi,

in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 (2), ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.

Nota (1)

*DL 29 dicembre 1983 n. 746,
conv., con mod., dalla L 27 febbraio 1984, n. 17*

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 1

[1] Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) (Lettera abrogata dall'art. 1 del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473).

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

[2] La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi

e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

[3] I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli artt. 23, 24 o al secondo comma dell'art. 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 8, lett. c), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'Ufficio IVA in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

[4] (Comma abrogato dall'art. 6 del DL 10/06/1994, n. 357, conv., con mod., dalla L 08/08/1994, n. 489).

Nota (2)

L 18 febbraio 1997, n. 28

Norme di recepimento della direttiva 95/7/Ce, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari

Art. 2

Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Omissis)

2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette a imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.

3. Le dichiarazioni di intento previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. Agli effetti di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

CAPO III

Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto

Art. 8

Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omissi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (**vedi pag. 35**), relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Art. 9

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescri-

zioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, semprechè non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.

4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi indicati nei commi 1 e 2 risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (**vedi pag. 26**), del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972 (**vedi pag. 27**), ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui all'articolo 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (**1**), si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

5. I componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. **Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.** (*L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203*)

Nota (1)*L 23 dicembre 1996, n. 662***Misure di razionalizzazione della finanza pubblica****Art. 3****Comma 165 — Definizione ambito soggettivo**

165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente:

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera *a*).

*L 23 dicembre 1996, n. 662***Misure di razionalizzazione della finanza pubblica****Art. 3****Comma 171 — Definizione ambito soggettivo**

171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:

a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera *a*).

Art. 10*Violazione degli obblighi degli operatori finanziari*

1. Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonchè all'Ente poste italiane.

3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente.

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

Art. 11*Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto*

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione **prescritta dalla legge tributaria** richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; (*Le parole «prescritta dalla legge tributaria» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203 con effetto a decorrere dal 01.04.1998*).

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera *a)* o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (**vedi pag. 34**).

zioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concenenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Art. 53

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi (1)

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29/07/1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, dopo le parole: «formalità doganali» sono inserite le seguenti: «o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30/08/1993, n. 331».

(1) Cfr. DM 19/01/1993 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 18/93, recante «Modalità e termini per la liquidazione e il versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi beni, anche agli effetti del rimborso dell'imposta» che si riporta:

Art. 1

1. I soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 1992, n. 513, (n.d.r. ora D.L. 331/93, conv. con mod. L. 427/93) trasportati o spediti da altro Stato membro, debbono produrre all'ufficio dell'imposta del valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale, entro trenta giorni dall'acquisto e, comunque, anteriormente all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione dei provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi, una apposita dichiarazione allegando copia della fattura emessa dal cedente o, in mancanza di questa, dell'atto relativo alla cessione o di altra documentazione equipollente, dichiarate conformi dall'ufficio stesso.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente, redatta in duplice esemplare, deve contenere gli elementi identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto nonché il corrispettivo del-

l'acquisto.

3. L'ufficio IVA, all'atto della presentazione della dichiarazione, liquida l'imposta sul valore aggiunto, annotandola nella stessa dichiarazione, e ne riscuote il relativo importo a norma dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Un esemplare della dichiarazione, con l'indicazione degli estremi della quietanza di pagamento, è restituito al dichiarante.

4. Per "soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni" si intendono i privati consumatori, gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i soggetti d'imposta relativamente agli acquisti di cui al comma 1 non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Art. 2

1. I documenti relativi all'applicazione dell'imposta devono essere conservati per cinque anni, decorrenti dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1.

Art. 3

1. Per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati in altro Stato membro, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente deve contenere, oltre agli elementi che consentono l'individuazione del mezzo di trasporto, al corrispettivo della cessione e ai dati anagrafici del cessionario, anche il numero di identificazione di quest'ultimo attribuito dallo Stato membro di appartenenza, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Art. 4

1. Per le cessioni dei mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo precedente, i cedenti possono chiedere il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto ovvero dell'imposta assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione.

2. A tal fine, entro il sessantesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, gli anzidetti soggetti debbono presentare direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al loro domicilio fiscale, apposita richiesta, in duplice copia, redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto. L'ufficio interessato ne rilascia ricevuta sulla copia riservata al contribuente.

3. Nella richiesta devono essere indicati, oltre ai dati identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto, anche l'ammontare dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per l'acquisizione o importazione del mezzo di trasporto nuovo, nonché l'ammontare dell'imponibile relativo alla cessione e dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse effettuata nel territorio dello Stato. Deve essere altresì indicata l'imposta richiesta a rimborso, corrispondente al minor importo tra l'imposta sull'acquisto e quella applicabile sulla cessione.

4. Alla richiesta debbono essere allegati il documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'atto dell'acquisizione del mezzo di trasporto nuovo e la copia del documento relativo alla cessione del mezzo medesimo, corredata di copia della richiesta di annotazione di trasferimento di proprietà, presentata all'organo competente.

Art. 5

1. Il rimborso è eseguito entro centoventi giorni dalla richiesta, con le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975, e successive modificazioni, utilizzando i fondi della riscossione o i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 6

1. Ai fini dell'immatricolazione, dell'iscrizione in pubblici registri o dell'emanazione di provvedimenti equipollenti, relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, i soggetti di cui all'art. 1 devono consegnare, ai pubblici uffici competenti all'emanazione dei suddetti provvedimenti, copia della quietanza del pagamento dell'imposta rilasciata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Agli effetti del comma precedente, i soggetti che acquistano i mezzi di trasporto nuovi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni devono consegnare ai predetti pubblici uffici copia della fattura emessa dal cedente comunitario o, in mancanza della stessa, copia dell'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente, numerata e integrata a norma dell'art. 46, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1992, n. 513, (n.d.r. ora D.L. 331/93, conv. con mod. dalla L. 427/93) dichiarata conforme dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente.

3. Qualora i mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro, vengano acquistati a titolo gratuito, i soggetti di cui ai commi prece-

denti devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, competente in relazione al domicilio fiscale, la dichiarazione di cui all'art. 1, nella quale deve essere specificato che l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito, allegando copia del documento di acquisto, dichiarata conforme dall'ufficio stesso. L'ufficio rilascia copia della dichiarazione, che deve essere consegnata ai pubblici uffici ai fini dell'immatricolazione.

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per le immatricolazioni, iscrizioni in pubblici registri o emanazioni di provvedimenti equipollenti relativi ad acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, posti in essere dall'1 gennaio 1993 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1 debbono effettuare i prescritti adempimenti entro trenta giorni dalla data stessa.

Allegati omissis.

Art. 12

Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto

1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.

2. Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedono la somma di lire duecento milioni la sospensione è disposta per un periodo da due a sei mesi.

3. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (vedi nota 1 all'art. 11), è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.

Titolo II

SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 13

Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (vedi pag. 36), e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi pag. 32).

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 14

Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

Art. 15

Incompletezza dei documenti di versamento

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a co-

municare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI

pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza (8), su proposta dell'Ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese (10) (11) (comma aggiunto dall'art. 6, terzo comma, DL 01/10/1982, n. 697, conv. con mod. dalla L. 29/11/1982, n. 887).

(1) Per l'esenzione dal bollo per la ricevuta fiscale vedi l'art. 13 della L. 29/02/1980, n. 31, in *Gazzetta Ufficiale* n. 59/80 che si riporta:

La ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 10/05/1976, n. 249, è esente dall'imposta di bollo.

Per la sanatoria per le irregolarità nelle dichiarazioni IVA vedi art. 19-bis del DL 41/95, conv. con mod. dalla L. 85/95.

(2) Cfr. DM 13/10/1979, DM 02/07/1980 e DM 28/01/1983.

(3) Cfr. art. 12 della legge 30/12/1991, n. 413.

(4) Importo così aumentato dall'art. 8, primo comma, DL 30/09/1989, n. 332, conv. con mod. dalla L. 384/89.

(5) **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.**

(6) Importo fissato dall'art. 12, comma 11, della L. 30/12/1991, n. 413

(7) Art. 2 della L. 13/07/1985, n. 354:

«1. Nelle ipotesi di cui all'ottavo comma dell'art. 8 della legge 10/05/1976, n. 249, quale modificato dalla L. 13/03/1980, n. 71, e di cui al quarto e al penultimo comma dell'art. 2 della L. 26/01/1983, n. 18, l'Autorità amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta è l'intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata».

(8) Art. 75, comma 2, del DPR 27/03/1992, n. 287:

«2. Alla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, le intendenze di finanza, gli ispettoriati compartimentali delle imposte dirette e gli ispettoriati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari, nonché il servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni, eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e dalla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), sono soppressi e le relative competenze sono attribuite secondo le previsioni del presente regolamento».

(9) Art. 41 del DPR 27/03/1992, n. 287:

1. Gli uffici delle entrate, da istituire in numero non superiore a mille, svolgono funzioni operative per l'applicazione dei tributi di competenza del dipartimento delle entrate.

2. L'attività di accertamento è svolta sulla base di programmi annuali di controllo.

3. Gli uffici delle entrate hanno competenza a decidere sui ricorsi in materia di finanza locale ed esercitano altresì le seguenti attribuzioni:

da a) ad n) (omissis);

o) sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 26/01/1983, n. 18, e all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10/05/1976, n. 249;

p) (omissis).

(10) Si riporta uno stralcio della circolare n. 88 E del 28/03/1995, per la parte che riguarda l'applicazione della chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 2-quinquies del DL 564/94, conv. con mod. dalla L. 656/94), alle violazioni dell'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali.

4) Casi particolari (sospensione della licenza):

a) ai sensi dell'articolo 8, comma ottavo, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma quarto, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, qualora siano state accertate definitivamente tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere, rispettivamente, la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, viene, come noto, disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

La definizione delle liti fiscali insorte per violazione degli obblighi di rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, non costituendo un accertamento definitivo di detta infrazione, non rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra.

Qualora, poi, sia stata comminata la sospensione discrezionale della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 8, dodicesimo comma, della sopracitata legge n. 249 del 1976 o dell'articolo 2, ottavo e nono comma della legge n. 18 del 1983 di cui sopra, e sia tuttora pendente la lite relativa, la definizione della controversia principale comporta anche l'estinzione della lite concernente la sanzione accessoria.

(11) Per le violazioni continuate e la riduzione delle sanzioni si riporta DL 01/10/1982 n. 697, conv. con mod. dalla L. 29/11/1982, n. 887, in *Gazzetta Ufficiale* 273/82.

Nota (2)

L. 26 gennaio 1983, n. 18

Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa

Art. 2 (1)

[[1] In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire quattrocentomila (2) a lire unmilioneottocentomila (2). La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario.] (3)

[[2] Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti previsti nell'art. 1, si applica la pena pecuniaria da lire quarantamila (2) a lire quattrocentomila (2).] (3)

[[3] Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 (comma aggiunto dall'art. 12, comma 12, legge 30/12/1991, n. 413).] (3)

[[4] Per le violazioni previste nel primo e secondo comma, è consentito al trasgressore di pagare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.] (3)

[[5] Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'Autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta (4) (5).] (3)

[[6] Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al terzo comma.] (3)

[7] All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

[8] Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione dai sei

mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.

[9] Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'art. 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, è disposta dall'Autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni (4).] (3)

[10] La disposizione del precedente comma si applica anche se nei locali ivi indicati sono in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti.] (3)

(1) Per la sanatoria per le irregolarità nelle dichiarazioni IVA vedi art. 19-bis del D.L. 41/95, conv. con mod. dalla L. 85/95.

(2) Importo così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv. con mod. dalla L. 384/89.

(3) **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.**

(4) Art. 2 della L. 13/07/1985, n. 354:

«1. Nelle ipotesi di cui all'ottavo comma dell'art. 8 della legge 10/05/1976, n. 249, quale modificato dalla legge 13/03/1980, n. 71, e di cui al quarto e al penultimo comma dell'art. 2 della legge 26/01/1983, n. 18, l'Autorità amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta è l'intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata».

(5) Art. 75, comma 2, del DPR 27/03/1992, n. 287:

«2. Alla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e gli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari, nonché il servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e dalla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), sono soppressi e le relative competenze sono attribuite secondo le previsioni del presente regolamento».

Nota (3)

*DL 27 aprile 1990, n. 90, conv., con mod.,
dalla L. 26 giugno 1990, n. 165*

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti

Art. 5

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Omissis)

[2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600 e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica stessa di una somma corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle

soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.] (Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218)

[3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche l'indicazione della facoltà ivi prevista.] (Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218).

4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.

8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all'articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.

9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.

10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.

[11. Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998).

Nota (4)

*DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla
L 29 ottobre 1993, n. 427*

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Art. 54
Sanzioni

[1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 26/10/1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 3.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

[2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

[3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

[4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

[5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

[6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma primo, n. 3), del DPR 26/10/1972, n. 633.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

[7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.] (comma abrogato ai sensi dell'art. 34, del DL 23/02/1995, n. 41, conv. con mod. dalla L 85/95)

8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10/07/1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fattu-

re o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

[9. Le pene pecuniarie previste all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23/01/1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/1993, n. 75, non si applicano per gli errori formali commessi fino al 30/06/1993 e per gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti entro la stessa data, purché regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo alla restituzione di importi già pagati.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

[9-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23/01/1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/1993, n. 75, è sostituito dal seguente: (omissis).] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

Nota (5)

*DL 23 febbraio 1995, n. 41, conv., con mod.,
dalla L 22 marzo 1995, n. 85*

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

Art. 34
Elenchi riepilogativi

1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate. La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale.

[2. L'omessa presentazione degli elenchi è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire quattro milioni per ciascun elenco; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di omessa presentazione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Si applica una soprattassa pari al 20 per cento della pena pecuniaria minima se l'elenco è presentato entro trenta giorni dalla scadenza.] (1)

[3. L'omissione, l'irregolarità o l'inesattezza nella compilazione di ciascuna riga degli elenchi di cui al comma 1 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire duecentomila; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. L'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può comunque superare il massimo della pena irrogabile per la mancata presentazione dello stesso, raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Tuttavia la pena pecuniaria non si applica se i dati mancanti o inesatti, purché integrati o corretti a norma del comma 1, risultino

privi di rilevanza o comunque siano da ritenere non imputabili al contribuente. La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi.] (1)

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.

5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento Cee n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti editoriali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito di cui al

comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti. (Le parole da «di cui» fino alla fine del comma sono state così sostituite alle precedenti «di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti» dall'art. 4, comma 1, lett c) del DL 02/10/1995, n. 415, conv., con mod., dalla L 29/11/1995, n. 507)

6. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 54 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

(1) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.

***Si rammenta a tutti i nostri abbonati
che il servizio di Consulenza Telefonica,
di natura esclusivamente fiscale e tributaria,
si effettua dalle ore 16.00 alle ore 19.30***

***tutti i giorni (escluso il sabato) al numero verde
e che il costo dell'abbonamento annuale alla***

rivista è di Lit. 370.000 (dal 01.11.1998)

Numero Verde
167-867105

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Artt. 8, 21, 25, 32, 33, 34, 35, 38-*quater*, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54-*bis*, 58, 61, 73-*bis*

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 8

Cessioni all'esportazione

[1] Costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del DPR 6-10-1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; (*Le parole « o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo » sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1 della L. 28/97*)

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta; (*Lettera così sostituita alla precedente «c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli o destinarli a cessioni intracomunitarie, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonché le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all'attività di esportazione o a quella diretta a scambi intracomunitari, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni» dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2) della L. 28/97*).

[2] Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se

residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. [I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.] (1)

[3] (*Abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84*).

[4] Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio (*comma introdotto dall'art. 1, comma 5, DL 30/12/1991, n. 417, conv. con mod. dalla L. 66/92*).

[5] Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma (*comma aggiunto dall'art. 57, comma 1, lettera d), DL 30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93*).

(1) Cfr l'art. 3, comma 3 del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84, che in parte si riporta: «Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'im-

posta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo.....»

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 21

Fatturazione delle operazioni

[1] Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

[2] La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: (1)

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

[3] Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

[4] La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, **la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo** a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. **In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.** Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. *(Le parole «la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo» sono state così sostituite alle precedenti «la fattura può essere emessa entro il mese successivo» dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DL 29/09/1997, n. 328, conv., con mod., dalla L. 29/11/1997, n. 410. La sostituzione si applica alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 01.10.1997. Il quarto periodo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 e si applica a decorrere dal 01.01.1998) (2).*

[5] Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

[6] La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), (3) per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis, 9 e 38 quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.

[7] Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

[8] Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

(1) Per le operazioni comunitarie si rinvia all'art. 46 DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/1993.

(2) Cfr. DM 15 novembre 1975.

(3) Cfr. art. 1, comma 2, del DL 19/12/1984, n. 853, conv. con mod. dalla L. 17/85, che si riporta:

2. Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cruscche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento (dal 1° gennaio 1989, al 4%).

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 25

Registrazione degli acquisti (1)

[01] Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro **anteriamente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.** *(comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313. Le parole da «anteriamente» fino alla fine del comma sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56. Tale sostituzione ha effetto a decorrere dal 01.01.1998).*

[[1] Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso.] *(Comma abrogato dall'art. 6, comma 9, lett. c) del DPR 09/12/1996, n. 695 a decorrere dal 21/02/1997).*

[2] Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

[3] Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

[[4] Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria

dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.] (Comma abrogato dall'art. 6, comma 9, lett. c) del DPR 09/12/1996, n. 695 a decorrere dal 21.02.1997)

[5] La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

(1) Cfr. per le operazioni intracomunitarie vedi art. 47, DL 30/08/1993, conv. con mod. dalla L. 427/93.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 32

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (1)

[1] I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire (2) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (3) e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, (4) possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600, e successive modificazioni (5). Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate (6).

[2] Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

[3] Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (articolo così sostituito, con effetto 01.01.1975, dall'art. 1, DPR 23/12/1974, n. 687).

(1) Per opzione per il regime di contabilità ordinaria da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 8, comma 6-*quater*, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90. Per il registro degli esercenti arti e professioni che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, cfr. DM 15/09/1990;

(2) Importo modificato dall'art. 5, primo comma, lettera b), DL 02/03/1989, n. 69, conv. dalla L. 154/89.

(3) Cfr. D.M. 17/01/1992, in *Gazzetta Ufficiale* n. 15/92 che di seguito si riporta:

Criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi

Articolo unico

[1] Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e in esecuzione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), ultimo periodo, dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per attività consistenti nella prestazione di servizi, si intendono quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

[2] Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per attività consistenti nella prestazione di servizi di cui al citato comma 1 dell'art. 4 della legge n. 413 del 1991, si

intendono, oltre a quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto di cui al precedente comma, le prestazioni elencate nel comma 4 dello stesso art. 3, nelle lettere a), b), c), e), f) e h).

(4) Le parole da «per le imprese» fino ad «altre attività» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a), della L. 413/91.

(5) Periodo aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), legge 30/12/1991, n. 413.

(6) Periodo aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), legge 30/12/1991, n. 413, attraverso le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, del DL 16/93, conv., con mod., dalla L. 75/93.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 33

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti (1)

[1] I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamiliardi di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (2) e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 (3) (4) del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. (Le parole «entro il 15 marzo di ciascun anno» sono state così sostituite alle precedenti «entro il 5 marzo di ciascun anno» dall'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241. Le parole da «ovvero» fino alla fine della lettera sono state inserite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

[2] Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamiliardi di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

[3] Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento (5), previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

(1) Articolo sostituito ad opera dell'art. 66, comma 10, del D.L. 30/08/1993, conv. con mod. dalla L. 427/93.

(2) Cfr. DM 17/01/1992.

(3) Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 i versamenti devono essere effettuati entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

(4) Per le dichiarazioni e i versamenti periodici vd. l'art. 1 del DPR 23/03/1998, n. 100 (in «Finanza & Fisco» n. 17/98, pag. 1965).

(5) Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. 30/08/1993, conv. con mod. dalla L. 427/93, gli interessi non sono deducibili ai fini delle imposte dirette.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 34

Regime speciale per i produttori agricoli (1) (2)

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A effettuate dai produttori agricoli (1), la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. (Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del DPR 26/10/1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli.)

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane.

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.

3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di

cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta [ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari]. (Le parole: «ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. (Nel secondo periodo le parole «nelle zone» sono state così sostituite alle precedenti «nei centri abitati» dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate (3).

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio. (Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'articolo 34 come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, può essere revocata dandone comunicazione all'ufficio Iva competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19bis2, introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313.)

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

(1) Per gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni 1998 e 1999 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

(2) Articolo interamente sostituito dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313 a decorrere dal 01.01.1998.

(3) Ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, come inserito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, si applicano ai produttori agricoli (le precedenti parole «alle cooperative agricole» sono state così sostituite dal D.Lgs. 30/10/1998 in corso di pubblicazione in G.U.) a decorrere dal 1° gennaio 2000.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 35

Inizio, variazione e cessazione di attività (1)

[1] I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o

professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'Ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (2). L'Ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'Ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.

[2] Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:

1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

5) ogni altro elemento richiesto dal modello.

[3] In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'Ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (2). Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione (comma sostituito, con effetto 01.01.1981, dall'art. 14, DPR 30/12/1980, n. 897).

[4] In caso di cessazione dell'attività, il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato (comma sostituito dall'art. 15, DPR 30/12/1981, n. 793).

[5] I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli artt. 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.

(1) Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, commi 11, e 12, legge 24/12/1993, n. 537 (in "Finanza & Fisco" n. 47/93, pag. 36).

(2) Cfr. DM 16/12/1994, in Gazzetta Ufficiale, n. 296 - Suppl. Ord. n. 165 - del 20/12/1994, (in "Finanza & Fisco" n. 46/94, pag. 3637).

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 38-quater

Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea (1)

1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comuni-

tà europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L 18/02/1997, n. 28.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 41

Violazioni dell'obbligo di fatturazione (1) (2)

[[1] Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando un'imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all'imposta indicata in meno.

[2] Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione duecentomila lire (3).

[3] Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire (3), salvo che le irregolarità siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio.

[4] Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta (comma aggiunto dall'art. 22, comma 2, DL 02/03/1989, n. 69, conv., con mod., dalla L 154/89).

[5] Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta (comma aggiunto dall'art. 7, comma 4-bis, DL 10/06/1994, n. 357, conv., con mod., dalla L 08/08/1994, n. 489).

[6] Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto

obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'Ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa (comma sostituito dall'art. 22, comma 3, DL 02/03/1989, n. 69, conv., con mod., dalla L 27/04/1989, n. 154).

[7] Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Per le violazioni sanzionabili penalmente cfr. art. 1, secondo comma, lettera b), terzo e quarto comma, DL 10/07/1982, n. 429, conv. con mod. dalla L 516/82;

(3) L'importo delle pene pecuniarie è stato modificato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv. con mod., dalla L 27/11/1989, n. 384.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 42

Violazioni dell'obbligo di registrazione (1) (2)

[[1] Chi omette le annotazioni prescritte negli artt. 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.

[2] Chi esegue le annotazioni prescritte dall'art. 25 con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, è punito con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire (3).

[3] Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o irregolarità delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Per le sanzioni in materia di operazioni intracomunitarie cfr. art. 54 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

(3) Importo così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L 27/11/1989, n. 384.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 43

Violazioni dell'obbligo di dichiarazione (1)

[[1] Chi non presenta la dichiarazione annuale è punito con la

pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (comma sostituito dall'art. 17, DPR 30/12/1981, n. 793) (2).

[2] Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza.

[3] L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire (2) (3).

[4] (Comma soppresso, con effetto 01.01.1982, dall'art. 18, DPR 30/12/1980, n. 897).

[5] Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente è punito con la pena pecuniaria da lire un milioneduecentomila a sei milioni (3). La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui è esercitata l'attività o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti.

[6] Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli artt. 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a duemilioni (3).

[7] Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a quattro milioni (3).]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Vedi art. 19-bis del DL 41/95, conv. con mod. dalla L. 85/95 concernente la sanatoria per le irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA

(3) Le pene pecuniarie sono state aumentate dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L. 27/11/1989, n. 384.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 44

Violazione dell'obbligo di versamento (1) (2) (3)

[[1] Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma è soggetto a una soprattassa pari alla [metà della] somma non versata o versata in meno. (Le parole da «nonché» fino a «quarto comma» sono state inserite dall'art. 10, comma 2, lett. a) del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dalla L. 425/96; le parole «metà della» sono state soppresse dall'art. 10, comma 2, lett. a) del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dalla L. 425/96).

[2] Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli artt. 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno] (comma abrogato dall'art. 10, comma 2, lett. a) del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dalla L. 425/96)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Per la definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 52, commi 2, 3 e 4, legge 30/12/1991, n. 413.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29/01/1979, n. 24.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 45

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi (1)

[[1] Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire un milioneduecentomila a sei milioni (2), sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza.

[2] Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire un milioneduecentomila a trenta milioni (2); la pena non può essere inferiore a quattro milioni per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

[3] Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire due milioni a venti milioni (2) (3). La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione (articolo sostituito, con decorrenza 01.01.1982, dall'art. 19, DPR 30/12/1980, n. 897).]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Importo così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L. 27/11/1989, n. 384.

(3) Per l'omessa presentazione, incompletezza o inesattezza degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, cfr. art. 6, comma 4, DL 23/01/1993, n. 16, conv. con mod. dalla L. 75/93. (Ora abrogato dal D.L. 41/95. Per la nuova disciplina sanzionatoria si veda il Capo IV, Sezione I, del D.L. 41/95, conv. con mod. dalla L. 85/95).

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 46

Violazioni relative alle esportazioni (1) (2)

[[1] Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b) dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso di cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 38-quater qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti (comma sostituito dall'art. 18, DPR 30/12/1981, n. 793).

[2] La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si ap-

plica se entro dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.

[3] Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti è punito con la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite è dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena non può superare il quadruplo dell'imposta e non si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura.

[4] (Comma abrogato, con effetto 01.01.1984, dall'art. 3, terzo comma, DL 29/12/1983, n. 746, conv. con mod. dalla L 17/84).

[5] Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento (articolo sostituito, con effetto 01.01.1981, dall'art. 20, DPR 30/12/1980, n. 897.)

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Per le infrazioni commesse da soggetti che effettuano operazioni senza pagamento dell'imposta, cfr. art. 2, primo e quarto comma, DL 29/12/1983, n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 47

Altre violazioni (1)

[[1] Sono punite con la pena pecuniaria da trecentomila ad un milione duecentomila (2) lire:

1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;

2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli Uffici nell'esercizio dei poteri indicati nell'art. 51;

3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Limite così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L 27/11/1989, n. 384.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 48

Circostanze attenuanti ed esimenti (1)

[[1] Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni

previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati (2). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10/07/1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), DL 31/05/1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473).

[2] Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.

[3] Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.

[4] Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40.

[5] La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli ac-

certati non sia superiore al dieci per cento.

[6] *Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.*

[7] *Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.*

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Cfr., ai fini dell'indicazione in dichiarazione di ricavi o compensi non annotati ai fini dell'adeguamento ai coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, art. 9, comma 9, DL 23/01/1993, n. 16, conv., con mod., dalla L. 75/93.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 49

Determinazione delle pene pecuniarie (1)

[1] *Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'Erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.*

[2] *La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.]*

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 54-bis (1)

Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni

1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel rapporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma

6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

(1) L'articolo 54-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 e si applica ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. sopracitato alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 01.01.1999.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 58

Irrogazione delle sanzioni (1) (2)

[1] *In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.*

[2] *Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.*

[3] *Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'Ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. (3)*

[4] *La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate (4) (comma sostituito dall'art. 3, comma 12, DL 27/04/1990, n. 90, conv., con mod., dalla L. 165/90).*

[5] (Comma abrogato, dall'art. 13, primo comma, DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla L. 516/82.)

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) In tema cfr. anche artt. 44 e 47 L. 30/12/1991, n. 413, art. 8, DL 16/03/1991, n. 83, conv. con mod. dalla L. 154/91.

(3) Vedi art. 19-bis del DL 41/95, conv. con mod. dalla L. 85/95 concernente la sanatoria per le irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA.

(4) Con sentenza 207 del 25/02/1988, la Corte Costituzionale ha dichiarato "...la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del DPR 26/10/1972, n. 633, nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene, o il committente del servizio, può beneficiare della conciliazione amministrativa versando all'Ufficio finanziario una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del l'atto concernente la sanzione".

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 61

Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

[1] Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli Uffici

dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate. *[o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se è proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione centrale o della sentenza della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata].* (Le parole da «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58» ed il secondo periodo sono state abrogate dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998)

[2] In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 73-bis

Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

[1] Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

1) prodotti tessili di cui alla legge 26/11/1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;

2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati (1);

3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici (*numero aggiunto dall'art. 7, DPR 28/12/1982, n. 954*).

[2] L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari (2) anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), even-

tualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26/11/1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.

[3] Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.

[[4] Ai produttori o importatori ovvero agli acquirenti intracomunitari (2) che consegnano o spediscono, anche a titolo non traslativo ma per la vendita, prodotti di cui ai precedenti commi sprovvisi di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta privi del numero di partita IVA o dei dati di identificazione del prodotto o del numero progressivo o con la loro indicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 41. La stessa sanzione si applica ai soggetti che ricevono, nell'esercizio di impresa, prodotti privi di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta mancante dei detti elementi. La sanzione è ridotta ad un quarto se per la relativa cessione è stata emessa fattura.] (3)

[[5] Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai decreti previsti dai commi primo e secondo si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione (3) (4) (articolo aggiunto, con effetto 01.01.1981, dall'art. 26, DPR 30/12/1980, n. 897).]

(1) Cfr DM 10/06/1983.

(2) Le parole da «ovvero» fino a «intracomunitari» sono state aggiunte dall'art. 57, comma 1, DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 427/93.

(3) **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.**

(4) Importi elevati dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L. 384/89.

DPR 29 settembre 1973, n. 600 — Artt. 3, 5, 7, 36-bis, 36-ter, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 57**Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi****DPR 29 settembre 1973, n. 600****Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi****Art. 3***Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche (1)*

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

(1) Articolo così sostituito (applicabile, ai sensi dell'art. 9, comma 3, DPR 322/98, alle dichiarazioni presentate dal 01.01.1998) dall'art. 1 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:

DPR 29 settembre 1973, n. 600**Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi****Art. 3***Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche*

[[1] comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473]

[2] Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto (DPR 917/86 n.d.r.) indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 C.C. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del Titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.

[3] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non è tenuto secondo il C.C. alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.

[4] I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti

di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.

DPR 29 settembre 1973, n. 600**Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi****Art. 5***Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (1)*

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

(1) Articolo così sostituito (applicabile, ai sensi dell'art. 9, comma 3, DPR 322/98, alle dichiarazioni presentate dal 01.01.1998) dall'art. 2 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 5

Allegati alla dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

[1] I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

1) l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno;

1-bis) l'elenco nominativo dei soci di società a responsabilità limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale.

2) la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione;

3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti né quelle date e prese a riporto nell'esercizio del credito;

[4] numero abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473]

[5] numero abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473]

[2] Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto.

[3] Gli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 del DPR 29/09/1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio non deve essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi degli artt. 18 e 20, che non abbiano optato per il regime ordinario.

[4] Le società e gli enti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del DPR 29/09/1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi degli artt. 18 e 20 e non abbiano optato per il regime ordinario.

[5] Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110 bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 7

Dichiarazione dei sostituti d'imposta (1) (2)

[1] I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. La dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29.]

(1) Ai sensi dell'art. 9, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322, dal 1° gennaio 1999 si intende abrogato l'articolo 7 del DPR 29/09/1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del DPR 22/07/1998, n. 322.

(2) L'articolo era stato così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 7

Dichiarazione dei sostituti d'imposta (1)

[1] I soggetti indicati nel Titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

[2] Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro relativi agli emolumenti erogati nell'anno e devono essere specificati per ciascun percipiente:

- 1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;
- 2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;
- 3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
- 4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate;
- 5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.

[3] (Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod. dalla L 473/94).

[4] Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25-bis e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta.

[5] Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

[6] Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.

[7] La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.

[8] Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.

[9] La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29.

(1) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1 del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 473/94.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 36-bis

Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (1) (2)

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a

titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

(1) Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 241/97 la sostituzione del presente articolo si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'1 gennaio 1999.

(2) **Articolo interamente sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:**

Art. 36-bis

Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni

[1] Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo (1) a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.

[2] Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli artt. 38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scempro delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, 3° comma, del DPR 29/09/1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della L 30/12/1991, n. 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c);

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.

[3] Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.

(1) Ai sensi dell'art. 28 della L 449/97 tale termine deve essere interpretato nel senso che avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 36-ter

Controllo formale delle dichiarazioni (1) (2)

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedo-

no, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.

(1) Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 241/97 la sostituzione del presente articolo si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'1 gennaio 1999.

(2) **Articolo interamente sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:**

Art. 36-ter

Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente

[1] Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli artt. 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lett. d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.

[2] Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente.

[3] Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare l'esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 46

Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione (1)

[[1] Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila (2). Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tre milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessantamila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

[2] Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

[3] Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

[4] Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.

[5] Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter.

[6] Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.]

(1) **Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.**

(2) Importo così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L. 27/11/1989, n. 384.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 47

Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (1)

[[1] Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.

[2] Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 (2).

[3] Si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 46.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Importo così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L. 27/11/1989, n. 384.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 48

Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (1)

[[1] Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni (2).

[2] Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni (2). La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.

[3] In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all'originale.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Importo così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L. 27/11/1989, n. 384.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 49

Deduzioni e detrazioni indebite (1)

[[1] Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il sesto comma dell'art. 55.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 50

Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari (1)

[[1] In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo

o a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 51

Violazione degli obblighi relativi alla contabilità (1)

[[1] Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a lire dodici milioni.

[2] La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21.

[3] Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformità alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni.

[4] Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni.

[5] Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se le irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

[6] Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 52

Violazioni degli obblighi delle aziende di credito (1)

[[1] Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano

anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5).

[2] In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.

[3] Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 53

Altre violazioni (1)

[[1] Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni:

1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;

3) l'inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;

4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.

[2] La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni.

[3] L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 54

Determinazione delle pene pecuniarie (1)

[[1] Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

[2] La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di

chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo previste in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

[3] Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente.

[4] Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metà.] (Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218).

[5] In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 55

Applicazione delle pene pecuniarie (1)

[[1] Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte.

[2] Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento.

[3] Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

[4] Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati.

[5] Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con

proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

[6] Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi

Art. 57

Sanzioni accessorie

[1] (Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, del DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla L 07/08/1982, n. 516).

[2] (Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, del DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla L 07/08/1982, n. 516)

[3] (Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, del DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla L 07/08/1982, n. 516)

[[4] L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell'art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.] (Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.)

DPR 29 settembre 1973, n. 602 — Artt. 92, 92-bis, 93, 94, 95, 96, 97 e 98

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 92

Ritardati od omessi versamenti diretti (1)

[[1] Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera c) o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

[2] Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

[3] È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dell'art. 9.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 92-bis

Mancata o irregolare documentazione probatoria (1)

[1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti

tanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.]

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473 ed ora abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 93

Versamenti ad ufficio incompetente (1)

[[1] È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:

a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;

b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;

c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 94

Incompletezza delle distinte di versamento (1)

[[1] Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si appli-

ca a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000 (2).

[2] L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

(2) Importo così elevato dall'art. 8, comma 1, DL 30/09/1989, n. 332, conv., con mod., dalla L. 384/89.

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 95

Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte

[[1] Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 96

Pagamenti di crediti a contribuenti morosi (1)

[[1] Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 97

Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

[[1] Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.(1)

[2] Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità. (1)

[3] Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma. (1)

[4] La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purchè si

trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.

[5] Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica. (1)]

[6] Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni.

[[7] La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonchè la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale. (1)]

(1) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 98

Applicazione delle sanzioni

[[1] Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.

[2] Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

[3] Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

[4] Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.

[5] Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.

[6] Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.

[7] L'ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 a decorrere dal 01.04.1998.